



**AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Consultazione pubblica sui  
prezzi di trasferimento**

---

## Indice

<b>Premessa</b> .....	3
<b>Schema di decreto ministeriale richiamato dal comma 7 dell'articolo 110 del TUIR</b> .....	4
<b>Tematica:</b> Art. 1 – Ambito di applicazione .....	4
<b>Tematica:</b> Art. 2 – Definizioni .....	6
<b>Tematica:</b> Art. 3 – Nozione di comparabilità.....	9
<b>Tematica:</b> Art. 4 – Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento .....	12
<b>Tematica:</b> Art. 5 – Aggregazione delle operazioni .....	15
<b>Tematica:</b> Art. 6 – Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza .....	17
<b>Tematica:</b> Art. 7 – Ulteriori disposizioni applicative .....	19
<b>Schema di provvedimento direttoriale previsto dall'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973</b> .....	21
1. Termini per la presentazione dell'istanza da parte del contribuente residente nel territorio dello Stato.....	22
2. Contenuto ed ammissibilità dell'istanza.....	22
3. Definitività della rettifica in aumento operata dall'Amministrazione finanziaria estera .....	24
4. Termini previsti per l'accoglimento o il rigetto dell'istanza da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana .....	25
5. Valutazione della conformità della rettifica in aumento operata all'estero ai principi di libera concorrenza da parte dell'Amministrazione finanziaria estera.....	25
6. Rimborso dell'imposta.....	26
7. Rapporto con le procedure amichevoli .....	27

---

## **Premessa**

In attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d'ora in avanti, "TUIR") e dall'articolo 31-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proceduto alla pubblicazione, per consultazione pubblica da parte dei soggetti interessati, dei seguenti documenti:

- schema di decreto ministeriale richiamato dal comma 7 dell'articolo 110 del TUIR;
- schema di provvedimento direttoriale previsto dall'articolo 31-*quater* del D.P.R. n. 600 del 1973;
- traduzione in lingua italiana delle parti rilevanti delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento.

Tali documenti si pongono l'obiettivo di consentire un maggiore allineamento tra le disposizioni nazionali e le raccomandazioni previste a livello internazionale, in particolare a seguito dei lavori svolti dall'OCSE nell'ambito del progetto *Base Erosion e Profit Shifiting* (BEPS), che ha condotto a rilevanti modifiche alle Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento recepite nella nuova versione pubblicata nel mese di luglio 2017.

Con il presente documento si intende fornire osservazioni e commenti ai contenuti dei documenti pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi ed applicativi nonché indicare ulteriori argomenti inerenti la disciplina dei prezzi di trasferimento non trattati nei suddetti documenti meritevoli di maggiori approfondimenti.

---

## **Schema di decreto ministeriale richiamato dal comma 7 dell'articolo 110 del TUIR**

**Tematica:** Art. 1 – Ambito di applicazione

**Finalità della richiesta:** Definizione dell'ambito di applicazione del Decreto ministeriale

### **Osservazioni / Contributi:**

L'art. 1 dello schema di Decreto ministeriale richiamato nell'articolo 110, comma 7 (di seguito "*schema di Decreto*"), indica che tale decreto "*tenuto conto delle migliori pratiche internazionali, fornisce le linee guida per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi*".

Il documento di prassi attualmente utilizzato dall'Amministrazione finanziaria italiana, anche in sede di verifica avente ad oggetto la tematica dei prezzi di trasferimento, è la circolare ministeriale n. 32/1980 che nasceva dall'esigenza di assicurare uniformità interpretativa ed applicativa delle richiamate disposizioni alla luce delle esperienze acquisite in altri Paesi e degli orientamenti dell'OCSE che, nelle Linee Guida del 1979, ha raccomandato alle Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti il rispetto del principio della libera concorrenza in sede di esame e di aggiustamento dei prezzi di trasferimento.

Nel corso degli anni, le Linee Guida sono state oggetto di rilevanti revisioni (nel 1995 e nel 2010, e da ultimo nel 2017), mentre la prassi italiana è rimasta immutata. Gli ultimi provvedimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate in tema di *transfer pricing* (vale a dire il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 e la successiva circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010) hanno ad oggetto la tematica della documentazione sui prezzi di trasferimento e non forniscono specifiche indicazioni tecniche in materia di analisi di *transfer pricing* ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza.

Lo schema di Decreto in esame:

- procede in alcuni articoli all'allineamento con le indicazioni fornite dalle recenti Linee Guida OCSE (ad esempio in tema di analisi di comparabilità e metodologia di *transfer pricing*);
- chiarisce alcuni dubbi applicativi della disciplina sui prezzi di trasferimento (ad esempio, fornendo indicazioni sul concetto di "*controllo*" previsto dall'art. 110, comma 7).

Tuttavia appare opportuno un'indicazione nello schema di Decreto (o comunque un'indicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria) del rapporto tra lo stesso Decreto e la sopra citata Circolare n. 32/1980.

A titolo esemplificativo, la Circolare n. 32/1980 fornisce dei *safe harbours* per le transazioni aventi ad oggetto beni immateriali, offrendo ai contribuenti e all'Amministrazione finanziaria "*una predeterminazione di «valori normali» da ritenere congrui*", frequentemente utilizzati in sede di verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Un ulteriore esempio può essere fornito dall'analisi delle transazioni infragruppo aventi ad oggetto i finanziamenti *intercompany*: a tal proposito, la Circolare n. 32/1980 fornisce una precisa

---

indicazione applicativa specificando che *“relativamente ai finanziamenti è, invece, il mercato del mutuante che deve considerarsi come rilevante”*.

Pertanto, sarebbe opportuno specificare se le indicazioni fornite nella suddetta Circolare, frequentemente utilizzate dall'Amministrazione finanziaria nelle verifiche delle transazioni infragruppo, si intendono superate dalle disposizioni del Decreto e dai futuri Provvedimenti citati nello stesso che saranno emanati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

---

**Tematica:** Art. 2 – Definizioni

**Finalità della richiesta:** Definizione del concetto di controllo

**Osservazioni / Contributi:**

Lo schema di Decreto pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce all'art. 2 una serie di definizioni applicabili nell'ambito della disciplina sui prezzi di trasferimento.

Secondo quanto previsto nello schema di Decreto, con la locuzione "*imprese associate*" deve intendersi l'impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti nei casi in cui:

- una di esse partecipa, direttamente o indirettamente nella gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra, o
- la stessa persona o più persone partecipano direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese.

La formulazione del comma 7 dell'art. 110 TUIR ha posto alcuni dubbi sulla nozione di controllo non essendo presente alcuna indicazione al riguardo.

Il nuovo art. 110, comma 7 prevede che "*I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito*".

La Circolare n. 32/1980 ha escluso che la nozione di controllo cui fa riferimento l'art. 110, comma 7 del TUIR sia riferibile esclusivamente ai limiti di cui all'art. 2359 c.c., atteso che essa comprende ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale, desumibile dalle singole circostanze ed indicando alcune di tali singole circostanze.

Lo schema di Decreto, con l'obiettivo di chiarire l'espressione "*partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale*" presente nella definizione di "*imprese associate*" chiarisce che con tale locuzione deve intendersi:

- la partecipazione che una persona o un'impresa detiene, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento nel capitale di un'altra impresa; oppure
- l'influenza dominante che una persona o un'impresa ha sulle decisioni commerciali o finanziarie di un'altra impresa.

In primo luogo, potrebbe essere opportuno chiarire il concetto di "*impresa*" con riferimento in particolare al soggetto estero, come effettuato dalla circolare n. 32/1980 secondo cui rientrano nell'ambito della nozione di società, "*secondo la prevalente interpretazione della dottrina e della giurisprudenza sulla portata delle norme civilistiche concernenti le società, anche forme, giuridiche non espressamente previste dal nostro ordinamento*", al fine di definire con maggiore chiarezza l'ambito di applicazione dei principi in materia di prezzi di trasferimento.

---

Dalla combinata lettura della definizione sopra descritta contenuta nell'art. 2 dello schema di Decreto e dell'art. 110, comma 7 del TUIR, la disciplina del *transfer pricing* è applicabile nel caso di transazioni intercorrenti tra un'impresa italiana e:

1. una società non residente nel territorio dello Stato controllata (direttamente o indirettamente) per oltre il 50 per cento dall'impresa italiana;
2. una società non residente nel territorio dello Stato che controlla (direttamente o indirettamente) per oltre il 50 per cento l'impresa italiana;
3. una società non residente nel territorio dello Stato controllata dalla stessa società che controlla l'impresa italiana;
4. una società non residente nel territorio dello Stato controllata nei casi in cui via sia un'influenza dominante di una persona o un'impresa sulle decisioni commerciali o finanziarie dell'altra impresa, a prescindere dalle percentuali di controllo.

Inoltre, dalla disposizione si evince che sono soggetti alla disciplina sui prezzi di trasferimento anche i rapporti intercorsi tra imprese detenute per una percentuale superiore al 50% dalla medesima persona fisica.

Tale lettura comporterebbe pertanto la verifica della presenza della suddetta "*influenza dominante*" in tutti i casi in cui il rapporto partecipativo tra le imprese coinvolte nella transazione sia inferiore al 50 per cento.

Appare pertanto opportuno fornire specifici chiarimenti in merito al concetto di influenza dominante al fine di evitare la permanenza delle incertezze applicative sul concetto di controllo che hanno portato a diversi contenziosi nel corso degli ultimi anni. In particolare, sarebbe opportuno specificare:

- se si intende richiamare quanto indicato all'art. 2359 del Codice Civile in termini di controllo ed influenza dominante;
- i fattori che comporterebbero l'influenza dominante di un soggetto su un altro.

Tali chiarimenti appaiono necessari anche per i risvolti operativi che possono derivare dalla esclusione di una transazione dall'applicazione dell'art. 110, comma 7 del TUIR.

A titolo esemplificativo, nei casi in cui il contribuente non ritenga sussistente il requisito di "*impresa associata*" ad un'altra società estera, la transazione intercorrente tra le due imprese non sarà indicata ed analizzata nella documentazione sui prezzi di trasferimento. Nel caso in cui invece l'Amministrazione finanziaria, in sede di verifica, dovesse ritenere sussistente il requisito di "*impresa associata*" potrebbe crearsi una problematica di completezza della documentazione di *transfer pricing* predisposta dal contribuente e di eventuale inidoneità della stessa con conseguente impossibilità di accedere al regime premiale di disapplicazione delle sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento.

---

Inoltre, anche nei casi in cui vi sia un controllo di una delle imprese sull'altra superiore al 50 per cento sarebbe opportuno verificare la presenza del socio di minoranza e la sua "influenza", seppur non dominante, sulle decisioni commerciali o finanziarie di un'altra impresa.

A tal proposito, il paragrafo 3.26 specifica quanto segue:

*"3.26 La presenza di azionisti di minoranza può essere un fattore che fa sì che una transazione tra parti associate si approssimi maggiormente al principio di libera concorrenza, ma non è di per sé determinante. L'influenza degli azionisti di minoranza dipende da vari fattori, incluso se gli stessi hanno una partecipazione al capitale della società madre o al capitale di una filiale e se hanno ed effettivamente esercitano qualche influenza sulla determinazione dei prezzi delle transazioni infragruppo".*



---

**Tematica:** Art. 3 – Nozione di comparabilità

**Finalità della richiesta:** Linee guida operative in materia di analisi di comparabilità

**Paragrafi delle Linee Guida OCSE:** 1,36 ss.; 3.1-3.9

**Osservazioni / Contributi:**

L'art. 3 dello schema di decreto pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce la nozione di comparabilità, in linea con quanto previsto dalle Linee Guida OCSE pubblicate nel 2017.

Secondo quanto previsto dallo schema di decreto,

*“Un'operazione non controllata si considera comparabile ad un'operazione controllata ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 110 del TUIR quando:*

*a) non sussistono differenze significative nelle relative condizioni tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato;*

*b) in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità alle condizioni dell'operazione non controllata, così da eliminare gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione”.*

Il grado di comparabilità dovrà essere verificato tramite l'analisi degli *“elementi economicamente rilevanti”* (o *“cinque fattori di comparabilità”*) sottostanti la transazione infragruppo in esame e l'operazione non controllata.

In particolare, il comma 2 dell'art. 3 dello schema di Decreto, in linea con le indicazioni dell'OCSE, individua i seguenti elementi economicamente rilevanti:

- a) le condizioni contrattuali dell'operazione;
- b) le funzioni svolte da ogni impresa in relazione alle operazioni, tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti;
- c) le caratteristiche dei beni ceduti o dei servizi prestati;
- d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;
- e) le strategie aziendali perseguite dalle parti.

Al fine di garantire un maggiore allineamento con le indicazioni dell'OCSE (così come si evince anche dalla traduzione di cortesia pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), la sopra indicata lett. b), del comma 2, dell'art. 3 dello schema di Decreto potrebbe essere modificata come segue:

*“le funzioni svolte da ogni impresa in relazione alle operazioni, tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla più ampia generazione del valore all'interno del gruppo multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano la transazione e le consuetudini del settore”.*

---

Tale integrazione assume rilevanza in quanto evidenzia la necessità di procedere ad un'analisi funzionale che non sia limitata al mero confronto tra le funzioni svolte, i rischi assunti e gli *assets* utilizzati dalla *tested party* e quelle dei soggetti indipendenti ma tenga in considerazione anche il collegamento tra tali funzioni e la *value chain* del Gruppo multinazionale, le prassi del settore di riferimento così come le differenze intrinseche esistenti tra soggetti indipendenti e soggetti appartenenti al gruppo multinazionale; tutti elementi che l'Amministrazione finanziaria deve tenere in considerazione nel momento in cui procede al controllo delle transazioni intercorse nell'ambito del gruppo multinazionale.

Pertanto, il punto focale di un'analisi di comparabilità è rappresentato dalla necessità di identificare un'operazione non controllata che sia in grado di garantire un elevato grado di comparabilità con la transazione sotto controllo.

Come indicato alla lettera b) della sopra indicata nozione di comparabilità, nel caso in cui vi siano differenze tra la transazione infragruppo in esame e la transazione non controllata, al fine di garantire la comparabilità si rende necessario verificare la possibilità di effettuare specifici aggiustamenti che eliminino le differenze tra le due transazioni confrontate.

A tal proposito, la suddetta lettera b) evidenzia la possibilità di effettuare *“modo accurato rettifiche di comparabilità alle condizioni dell'operazione non controllata, così da eliminare gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione”*.

Tuttavia, appare opportuno evidenziare che, al fine di eliminare gli effetti delle eventuali differenze tra le transazioni in esame, tali aggiustamenti potrebbero essere effettuati anche con riferimento agli elementi economicamente rilevanti della transazione infragruppo (e non solo *“alle condizioni dell'operazione non controllata”* come indicato nella nozione fornita dall'art. 3 dello schema di Decreto). A tal proposito, l'aggiustamento della transazione infragruppo potrebbe essere anche più semplice, oggettivo ed affidabile a motivo delle maggiori informazioni a disposizione per il contribuente.

Tali considerazioni sono valide anche nei casi in cui l'applicazione del metodo selezionato porti al confronto tra uno dei soggetti coinvolti nella transazione (*“tested party”*) e un *set* di soggetti comparabili esterni (pertanto un confronto tra soggetti invece che tra transazioni). Anche in tali casi, eventuali rettifiche di comparabilità potranno essere effettuate sia sulla *cd. tested party* sia sui soggetti identificati come comparabilità. La disponibilità di maggiori informazioni sulla *tested party* potrebbe rendere gli aggiustamenti effettuati sul conto economico di quest'ultima maggiormente affidabili e rendere il confronto tra gli indicatori finanziari selezionati valido ai fini dell'analisi di comparabilità.

La selezione di soggetti comparabili all'entità identificata come *tested party* è

- una delle attività maggiormente rilevanti nelle analisi di *transfer pricing*;
- una delle attività maggiormente discusse ed oggetto di confronto con l'Amministrazione finanziaria nelle verifiche aventi ad oggetto la tematica del *transfer pricing*.

La rilevanza di tale attività dovrebbe essere considerata ai fini dell'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che analizzi e chiarisca i punti chiave e gli

---

aspetti operativi di tali analisi al fine di condividere gli stessi con il contribuente e limitare le contestazioni sull'analisi di comparabilità effettuata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni aspetti inerenti l'analisi di comparabilità (esterna) meritevoli di maggiori approfondimenti/indicazioni riguardano:

- tempistica di effettuazione dell'analisi di comparabilità (*ex-ante* e *ex post approach*) e relativo utilizzo della stessa ai fini della verifica della conformità all'*arm's length principle*;
- selezione della *tested party*;
- strategia di ricerca dei soggetti comparabili (selezione dei mercati geografici, parametri economici di riferimento, criteri temporali);
- *screening* qualitativo (selezione/esclusione dei soggetti in perdita);
- specifiche indicazioni per le analisi di comparabilità nei settori in cui è complesso identificare soggetti indipendenti comparabili all'entità selezionata come *tested party*.

A tal proposito, ad esempio, il *Joint Transfer Pricing Forum* ha pubblicato, nel marzo 2017, uno specifico documento denominato "*Report on the Use of Comparables in the EU*", avente l'obiettivo di fornire le *best practices* e soluzioni operative in tema di analisi di comparabilità e incrementare l'oggettività e la trasparenza della ricerca di comparabili nelle analisi di *transfer pricing*.

---

**Tematica:** Art. 4 – Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento

**Finalità della richiesta:** Selezione dei metodi di *transfer pricing* – confronto con le Linee Guida OCSE

**Paragrafi delle Linee Guida OCSE:** 2.2 – 2.3; 3.69-3.71

**Osservazioni / Contributi:**

In linea con le Linee Guida OCSE, lo schema di decreto individua i seguenti metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento:

- a) metodo del confronto di prezzo;
- b) metodo del prezzo di rivendita;
- c) metodo del costo maggiorato;
- d) metodo del margine netto della transazione;
- e) metodo transazionale di ripartizione degli utili.

Con riferimento alla selezione del metodo, lo schema di decreto prevede l'adozione del metodo più appropriato alle specifiche circostanze del caso in linea con quanto previsto dalle attuali Linee Guida OCSE.

Viene quindi *“ufficialmente”* superata la gerarchia dei metodi richiamata nella circolare n. 32 del 1980.

Pur in assenza di una gerarchia nella scelta del metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento, è accordata una preferenza per i metodi tradizionali basati sulla transazione (metodo del confronto di prezzo; metodo del prezzo di rivendita; metodo del costo maggiorato) rispetto ai metodi basati sull'utile delle transazioni (metodo del margine netto della transazione - cd. *“TNMM”* e metodo transazionale di ripartizione degli utili - cd. *“Profit Split”*) ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4.

Si tratta di un'impostazione coerente con quanto stabilito dal par. 2.3 delle Linee Guida sui prezzi di trasferimento in base al quale i metodi tradizionali basati sulla transazione sono considerati lo strumento più diretto per stabilire se le condizioni nelle relazioni commerciali e finanziarie fra imprese associate siano fondate sul principio di libera concorrenza.

Tuttavia, mentre le Linee Guida OCSE prevedono che l'applicazione dei metodi tradizionali *“is preferable”*, il comma 3 dell'art. 4 dello schema di Decreto dispone che *“Se, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, può essere applicato con uguale affidabilità un metodo descritto dalle lettere da a) a c) del comma 2, e un metodo descritto dalle successive lettere d) ed e), la determinazione delle condizioni di libera concorrenza deve essere effettuata secondo il metodo descritto dalle citate lettere da a) a c)”*.

Allo stesso modo, il comma 3 dell'art. 4 prevede che qualora si possa applicare in maniera ugualmente affidabile il metodo del confronto di prezzo (metodo CUP) e uno degli metodi di

---

*transfer pricing* previsti dal comma 1 dell'art. 4, la determinazione dei prezzi di trasferimento **deve essere effettuata** applicando il metodo del confronto del prezzo. Le Linee Guida OCSE prevede in tali casi che l'applicazione del metodo confronto del prezzo "**is to be preferred**".

La traduzione italiana delle Linee Guida OCSE pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze prevede al paragrafo 2.3 quanto segue:

*"Qualora, sulla base dei criteri descritti nel paragrafo 2.2, sia possibile applicare in maniera ugualmente affidabile un metodo tradizionale basato sulla transazione e un metodo basato sull'utile delle transazioni, il metodo tradizionale basato sulla transazione è preferibile al metodo basato sull'utile delle transazioni. Inoltre, laddove si possa applicare in maniera ugualmente affidabile, sulla base dei criteri descritti nel paragrafo 2.2, il metodo del confronto di prezzo (metodo CUP) e un altro metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento, il metodo del confronto del prezzo è preferibile".*

Pertanto, pur abbandonando la gerarchia dei metodi prevista dalla Circolare n. 32/1980, l'indicazione dello schema di Decreto in merito alla selezione dei metodi di *transfer pricing* appare essere più stringente rispetto a quella fornita dalle Linee Guida OCSE. Difatti, secondo tale impostazione,

- la gerarchia dei metodi non sussiste nel caso in cui uno dei metodi risulti essere maggiormente affidabile rispetto agli altri;
- la gerarchia dei metodi (tra metodi tradizionali e metodi reddituali) sussiste tuttavia ogni qualvolta
  - sia applicabile un metodo tradizionale con il medesimo grado di affidabilità di un metodo reddituale;
  - sia applicabile il metodo del confronto del prezzo con il medesimo grado di affidabilità di un altro metodo

Con riferimento alle metodologie di *transfer pricing*, ulteriori approfondimenti potrebbero essere forniti dall'Amministrazione finanziaria in merito alla distinzione tra metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento ("*the arm's length price setting approach*") e metodo di verifica dei prezzi di trasferimento ("*the arm's length outcome-testing approach*") così come previsto nei paragrafi 3.69 – 3.71 delle Linee Guide OCSE.

Ulteriori disposizioni applicative potrebbero essere emanate al fine di fornire maggiori chiarimenti ed esemplificazioni sulle modalità di applicazione dei metodi di *transfer pricing* previsti nello schema di Decreto, fornendo indicazioni sui punti maggiormente critici caratterizzanti ogni singolo metodo. A titolo esemplificativo, maggiori chiarimenti dovrebbero essere forniti in merito ai cd. "*aggiustamenti*" (spesso effettuati a fine anno) in applicazione del *Transactional Net Margin Method* (TNMM).

Sarebbe opportuno che l'Amministrazione finanziaria specificasse le modalità di effettuazione di tali aggiustamenti, la documentazione da produrre a supporto dell'aggiustamento così come le

---

tempistiche entro cui il contribuente può procedere a tali aggiustamenti tenendo in considerazione anche quanto effettuato dalla controparte estera.

---

**Tematica:** Art. 5 – Aggregazione delle operazioni

**Finalità della richiesta:** Approfondimenti in tema di aggregazione delle transazioni

**Paragrafi delle Linee Guida OCSE:** 3.9-3.12

**Osservazioni / Contributi:**

L'art. 5 dello schema di Decreto prevede che *“Se un'impresa associata realizza due o più operazioni controllate che risultano tra loro economicamente strettamente collegate o che formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell'analisi di comparabilità di cui all'articolo 3 e dell'applicazione dei metodi di cui all'articolo 4”*.

Tale previsione risulta di fondamentale importanza dal momento che:

- vi sono situazioni dove le singole transazioni sono così strettamente legate o contigue che non possono essere adeguatamente valutate separatamente;
- la necessità di effettuare le analisi di *transfer pricing* (in particolare, analisi funzionale, analisi di comparabilità e selezione/applicazione del metodo) per singola transazione spesso poteva condurre a rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell'Amministrazione finanziaria che non tenevano in considerazione le motivazioni di *business* sottostanti la transazioni.

In alcuni casi, nell'ambito delle verifiche fiscali, accade che l'Amministrazione contesti una transazione infragruppo che osservata singolarmente può produrre risultati non in linea con i valori di libera concorrenza. Tali risultati possono essere motivati dal fatto che tale transazione può produrre benefici per altre transazioni (*portfolio approach*).

Come indicato al paragrafo 3.10 delle Linee Guida OCSE *“Una gestione di portafoglio consiste in una strategia d'impresa per cui il contribuente raggruppa determinate transazioni allo scopo di guadagnare un rendimento adeguato sull'intero portafoglio piuttosto che per singolo prodotto. Ad esempio, alcuni prodotti possono essere commercializzati da un contribuente con un basso profitto o anche in perdita, purché essi creino una domanda per altri prodotti e/o servizi correlati dello stesso contribuente, successivamente venduti o forniti con alti profitti (ad esempio, attrezzatura e beni di consumo vincolati post-vendita, come le macchine per la somministrazione di caffè e le relative capsule, oppure stampanti e cartucce). Un approccio simile può essere osservato in diversi settori di attività. Le gestioni di portafoglio sono un esempio di strategia d'impresa che dovrà essere presa in considerazione per l'analisi di comparabilità e per l'esame dell'affidabilità dei comparabili”*.

In alcuni casi, la mancata analisi da parte del contribuente delle transazioni considerate singolarmente ha portato l'Amministrazione finanziaria a considerare la documentazione sui prezzi di trasferimento, in quanto carente ad esempio di un'analisi di comparabilità (dal momento che due transazioni una volta considerate in maniera aggregata sono state verificate attraverso un'analisi di comparabilità unica).

---

Ulteriori approfondimenti potrebbero essere forniti dall'Amministrazione finanziaria indicando i casi in cui generalmente potrebbe essere possibile prevedere l'aggregazione di transazioni al fine di evitare contestazioni in merito alla non corretta aggregazione di transazioni ai fini delle analisi sui prezzi di trasferimento.



---

**Tematica:** Art. 6 – Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza

**Finalità della richiesta:** Chiarimenti in tema di intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza

**Paragrafi delle Linee Guida OCSE:** 3.60-3.62

**Osservazioni / Contributi:**

L'art. 6 dello schema di Decreto fornisce infine indicazioni sui risultati (*"intervalli di valori"*) da considerare conformi al principio di libera concorrenza.

Sulla base della citata disposizione, si considera conforme al principio di libera concorrenza

*"l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato, qualora gli stessi siano riferibili a un numero di operazioni non controllate, ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all'operazione controllata.*

*Un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate in base all'art. 5, si considerano realizzati in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell'intervallo di cui al comma 1 del presente articolo".*

Inoltre, il comma 3 dell'art. 6 dello schema di Decreto dispone che:

*"Se l'indicatore finanziario di un'operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate in base all'articolo 5, non rientra nell'intervallo di libera concorrenza, l'amministrazione finanziaria effettua una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all'interno dell'intervallo di cui al comma 1".*

In linea con quanto previsto dal paragrafo 3.61 dalle Linee Guida OCSE, la suddetta disposizione dovrebbe contenere la possibilità per il contribuente di presentare delle argomentazioni che illustrino le motivazioni che hanno condotto l'indicatore finanziario selezionato a posizionarsi fuori dall'intervallo di libera concorrenza. Difatti, il posizionamento potrebbe essere anche dovuto a motivazioni diverse dalla politica di *transfer pricing* adottata che è necessario tenere in considerazione nell'interpretazione dei risultati ottenuti dalla società testata.

La lettura della disposizione, così come formulata nello schema di Decreto, sembra invece fornire all'Amministrazione finanziaria la possibilità automatica di *"riportare il predetto indicatore all'interno dell'intervallo di cui al comma 1"*.

A tal proposito, il comma 3 dell'art. 6 dello schema di Decreto non specifica esattamente quale punto all'interno del suddetto intervallo l'Amministrazione finanziaria dovrà considerare per effettuare la rettifica di cui sopra.

Tuttavia, dalla lettura del comma 2 dell'art. 6, al fine di garantire la *compliance l'arm's length principle*, sembra essere sufficiente che l'indicatore finanziario prescelti sia compreso nell'intervallo di valori determinato tramite l'analisi di comparabilità.

---

Nel corso delle verifiche di *transfer pricing*, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto a riposizionare l'indicatore selezionato dal contribuente in un punto fisso dell'intervallo (inteso come "*interquartile range*"), identificato frequentemente nella mediana.

Pertanto, l'art. 6 dello schema di Decreto e/o successivi Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrebbero specificare con maggiore chiarezza:

- l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di riposizionare l'indicatore finanziario selezionato dal contribuente in un punto diverso dell'intervallo di valori nel caso in cui il suddetto indicatore sia già compreso nell'intervallo di valori calcolato dal contribuente e considerato accettabile dall'Amministrazione finanziaria;
- la considerazione di ogni punto all'intervallo di valore come espressione di valori di libera concorrenza (a titolo esemplificativo, nel caso di *range interquartile*, anche il posizionamento al primo quartile o al terzo quartile garantirebbe la conformità all'*arm's length principle*).

---

**Tematica:** Art. 7 – Ulteriori disposizioni applicative

**Finalità della richiesta:** Ulteriori istruzioni operative in tema di *transfer pricing*

**Paragrafi delle Linee Guida OCSE:** Cap. VI; Paragrafi 7.43 – 7.65

**Osservazioni / Contributi:**

L'art. 7 dello schema di Decreto dispone che *“con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono emanate ulteriori disposizioni applicative, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto dalle Linee Guida dell’OCSE pro tempore vigenti”*.

Oltre a quanto previsto in precedenza (commento all’art. 3 dello schema di Decreto) con riferimento all’analisi di comparabilità, in linea con quanto previsto dalla circolare n. 32/1980 ulteriori disposizioni applicative potrebbero essere emanate con riferimento a specifiche tipologie di transazioni quali ad esempio:

- transazioni aventi ad oggetto i beni immateriali, tenendo conto delle rilevanti novità introdotte nelle Linee Guida OCSE del 2017. Inoltre, nuove disposizioni *“supererebbero”* quelle previste nella circolare n. 32/1980, dove con riferimento alle transazioni aventi ad oggetto beni immateriale, vengono indicati predeterminati valori da ritenere in linea con i principi di libera concorrenza
- transazioni aventi ad oggetto servizi infragruppo: in particolare, uno specifico Provvedimento potrebbe avere ad oggetto la tematica dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto disciplinati nelle Linee Guida OCSE del 2017 con l’obiettivo di offrire al contribuente dei *safe harbours* che ridurrebbero gli oneri di *compliance* con riferimento a tale tipologia di transazione;
- transazioni aventi ad oggetto finanziamenti infragruppo: a titolo esemplificativo e non esaustivo, sarebbe opportuno indicare la posizione dell’Amministrazione finanziaria in merito al mercato rilevante da considerare per le analisi delle transazioni infragruppo finanziarie così come con riferimento all’applicabilità della disciplina sui prezzi di trasferimento ai finanziamenti infragruppo infruttiferi.

Ulteriori chiarimenti potrebbero essere forniti inoltre in merito al rapporto tra l’art. 110, comma 7 del TUIR (avente ad oggetto la disciplina sui prezzi di trasferimento) e l’art. 152, comma 2, del TUIR il quale prevede che ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione è necessario considerare la stabile organizzazione *“come entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati”*.

Le modalità di attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione vengono illustrate generalmente nella documentazione sui prezzi di trasferimento (se predisposta in Italia): pertanto, si presume che eventuali aggiustamenti possano ricadere nell’art. 110, comma 7 del TUIR e beneficiare del regime premiale di disapplicazione delle sanzioni previsto in caso di predisposizione di idonea documentazione attestanti le politiche di *transfer pricing* del Gruppo.

---

Le novità in materia di prezzi di trasferimento potrebbero inoltre rendere opportuno un aggiornamento del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 e della Circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010 al fine di:

- recepire nei suddetti documenti le novità in materia di *transfer pricing* derivanti dall'emanazione del Decreto e degli eventuali ulteriori Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- recepire le novità introdotte a livello OCSE in tema di documentazione sui prezzi di trasferimento;
- chiarire alcune incertezze operative in materia ed introdurre alcuni elementi di semplificazioni volti a ridurre gli oneri di *compliance* per i contribuenti italiani (ad esempio, limite di materialità delle transazioni infragruppo, utilizzo della lingua inglese, ecc.).

Infine, con riferimento al regime sanzionatorio, sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito:

- alla possibile rilevanza penal-tributaria degli accertamenti aventi ad oggetto i prezzi di trasferimento, indicando i casi in cui questi possano portare all'applicazione delle disposizioni previste nel D.lgs. n. 74/2000;
- al ruolo della documentazione sui prezzi di trasferimento per evitare l'applicazione della disciplina penal-tributaria, dal momento che l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000 dispone che *"Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi real"*.

Pertanto, l'indicazione dei *"criteri concretamente applicati"* nelle transazioni infragruppo nella documentazione sui prezzi di trasferimento appare eliminare la possibilità di applicare la norma in materia di dichiarazione infedele nel caso di rettifiche aventi ad oggetto i prezzi di trasferimento, a prescindere dal giudizio di idoneità fornito dall'Amministrazione finanziaria.

---

## **Schema di provvedimento direttoriale previsto dall'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973**

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto l'art. 31-*quater* del D.P.R. n. 600/1973 il quale prevede la possibilità di operare una rettifica in diminuzione del reddito di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR nei seguenti casi:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (Convenzione arbitrale CEE/436/90), resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99;

b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.

L'obiettivo di tale norma è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dei contribuenti per eliminare la doppia imposizione derivante da rettifiche dei prezzi di trasferimento operate dall'Amministrazione finanziaria di uno Stato estero presso le consociate estere di una società italiana senza ricorrere alle procedure amichevoli previste a livello internazionale.

A tal proposito, al fine di garantire la possibilità prevista al sopra indicato punto c), è stato pubblicato uno schema di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (di seguito "*schema di Provvedimento*") il quale fornisce indicazioni operative sull'istanza che il contribuente residente nel territorio dello Stato deve presentare all'Amministrazione finanziaria italiana per il riconoscimento della possibilità di effettuare una variazione in diminuzione a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato estero con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.

In particolare, lo schema di Provvedimento indica:

- l'ambito di applicazione della procedura;
- le modalità di accesso alla procedura;
- le condizioni per l'ammissibilità all'istanza;
- lo svolgimento della procedura;
- le cause di estinzione del procedimento;
- i rapporti con le procedure amichevoli.

---

Di seguito vengono indicati una serie di tematiche meritevoli di maggiori approfondimenti e chiarimenti nell'ambito della consultazione pubblica in oggetto.

## **1. Termini per la presentazione dell'istanza da parte del contribuente residente nel territorio dello Stato**

Al fine di operare una variazione in diminuzione del reddito imponibile in Italia a fronte di una rettifica in aumento definitiva subita dalla consociata estera, lo schema di Provvedimento indica la necessità per i contribuenti residenti nel territorio dello Stato di presentare apposita istanza all'Ufficio Accordi Preventivi e Controversie Internazionali dell'Agenzia delle Entrate individuando inoltre sia le modalità di presentazione che i contenuti minimi necessari per l'ammissibilità della stessa.

Lo schema di Provvedimento non indica tuttavia una termine entro il quale tale istanza deve essere presentata.

A titolo esemplificativo sia la procedura amichevole prevista dall'art. 25 del Modello OCSE che la Convenzione arbitrale n. 436/90/CEE prevedono un termine entro il quale deve essere attivata la procedura (entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione).

Nel caso di attivazione della procedura amichevole prevista dall'art. 25 del Modello OCSE, per la corretta individuazione dei termini entro i quali il contribuente può presentare istanza di attivazione dell'istanza è necessario fare riferimento a quanto previsto nella singola Convenzione bilaterale applicabile al caso di specie.

Come specificato anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2012, *“anche se il Modello OCSE individua come termine finale per la presentazione dell'istanza il terzo anno dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione, la maggior parte delle Convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia individuano termini più brevi (generalmente due anni)”* (o anche termini più stringenti).

Pertanto, lo schema di Provvedimento dovrebbe contenere alternativamente:

- il termine entro cui tale istanza può essere presentata (ad esempio entro un determinato periodo temporale dalla definitività dell'imposta all'estero);
- l'indicazione che tale istanza non è vincolata ad uno specifico periodo temporale.

## **2. Contenuto ed ammissibilità dell'istanza**

Il paragrafo 2.3 dello schema di Provvedimento indica il contenuto minima dell'istanza per il riconoscimento della variazione in diminuzione in Italia a seguito di una rettifica in aumento all'estero ai fini dell'ammissibilità della stessa.

---

Il successivo paragrafo 3.2 prevede che *“l’istanza è dichiarata improcedibile qualora l’Ufficio non sia posto in condizione di verificare la sussistenza degli elementi di cui al punto 2.3. L’Ufficio comunica al soggetto istante l’improcedibilità e concede un termine pari a 30 giorni per integrare l’istanza. In tal caso, i termini di cui al punto 3.1 per la dichiarazione di ammissibilità iniziano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta”*.

Infine, il paragrafo 4.1 dello schema di Provvedimento prevede che *“L’Ufficio, ultimata l’attività istruttoria di cui al punto 3, procede all’esame dell’istanza e della relativa documentazione e, al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite e di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione, può invitare l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante ovvero di un procuratore. Di tale attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante”*.

Lo schema di Provvedimento prevede di indicare nell’istanza *“tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza”*.

Data la complessità e la molteplicità *“degli elementi di diritto e di fatto”* sopra indicati e tenendo in considerazione che la rettifica in aumento all’estero viene operata in attuazione di disposizioni normative e prassi di Stati esteri, si ritiene auspicabile limitare l’inammissibilità dell’istanza ai soli casi in cui il contribuente non abbia fornito alcun elemento che consenta all’Amministrazione finanziaria italiana di valutare la rettifica in aumento operata nel Paese estero.

Pertanto, potrebbe essere opportuno modificare il contenuto minimo indicato al paragrafo 2.3 disponendo la necessità di fornire

- *“tutti gli elementi di diritto e di fatto a disposizione del contribuente che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza”*

ed evidenziando che

- *“La carenza di tali elementi non rende l’istanza inammissibile, consentendo al contribuente di produrre gli elementi di diritto e di fatto a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione finanziaria e/ durante l’eventuale successiva fase di contraddittorio”*.

Tale modifica potrebbe garantire una maggiore efficacia del procedimento in quanto

- consentirebbe all’Amministrazione finanziaria di richiedere, elementi, dati ed informazioni calibrati sul caso di specie;
- al contribuente di produrre documentazione già disponibile e/o ulteriori analisi mirate ed utili alla valutazione del caso di specie.

Le modifiche suggerite non andrebbero a detrimento della procedura dal momento che il successivo paragrafo 5.1 dello schema di Provvedimento dispone che *“Rappresenta causa di estinzione del procedimento volto all’emissione dell’atto di cui al presente provvedimento, la mancata produzione, senza giustificato motivo, entro il termine comunicato all’atto della richiesta o*

---

*del diverso termine eventualmente concordato con l'Ufficio, della documentazione e/o dei chiarimenti necessari ai fini della prosecuzione dell'istruttoria".*

### **3. Definitività della rettifica in aumento operata dall'Amministrazione finanziaria estera**

La possibilità di effettuare una variazione in diminuzione del reddito imponibile in Italia è consentita solo a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Pertanto, si rende necessario chiarire il concetto di definitività della rettifica in aumento.

Nella prassi nazionale, (circolare n. 9/E del 5 marzo 2015) viene espresso il concetto di "*definitività dell'imposta*" relativamente alla disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Nella citata circolare, "*la definitività dell'imposta pagata all'estero coincide con la sua «irripetibilità», ossia con la circostanza che essa non è più suscettibile di modificazione a favore del contribuente. Al contrario, rimane irrilevante il fatto che l'imposta possa essere modificata in peius a sfavore del contribuente, come nel caso in cui la stessa si riferisca a redditi ancora assoggettabili ad accertamento da parte delle Amministrazioni fiscali degli Stati esteri*".

La circolare evidenzia che "*non possono, invece, considerarsi definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale, anche mediante "compensazione" con altre imposte dovute nello Stato estero*".

Inoltre, sempre come previsto dalla citata circolare, "*un'ulteriore condizione di non detraibilità si ha nel caso di imposte eventualmente corrisposte in via provvisoria in pendenza di un procedimento contenzioso estero. In tale caso specifico, il requisito della definitività delle imposte estere si realizza nel periodo d'imposta in cui si conclude in via definitiva il contenzioso*".

Ai fini della applicazione dell'art. 31-*quater* del D.P.R. n. 6000/1973 e della possibilità per il contribuente residente nel territorio dello Stato di presentare l'istanza per il riconoscimento di una variazione in diminuzione del reddito imponibile in Italia, lo schema di Provvedimento dovrebbe chiarire il concetto di definitività della rettifica in aumento indicando se la stessa possa essere considerata "*definitiva*":

- nel momento di ricezione da parte del contribuente estero di un atto impositivo dal quale scaturisce la rettifica in aumento, a prescindere dall'attivazione da parte del contribuente estero di un contenzioso interno o di un eventuale istituto deflativo del contenzioso o;
- nel momento di ricezione da parte del contribuente estero di un atto impositivo dal quale scaturisce tale rettifica in aumento solo nei casi in cui il contribuente estero non attivi il contenzioso interno o non ricorra un eventuale istituto deflativo o;
- a seguito della conclusione del contenzioso interno o della chiusura di un procedimento derivante dal ricorso ad un istituto deflativo del contenzioso.



---

#### **4. Termini previsti per l'accoglimento o il rigetto dell'istanza da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana**

Dal punto di vista procedurale, lo schema di Provvedimento prevede che l'istanza è dichiarata ammissibile entro 30 giorni dal suo ricevimento qualora ricorrano i requisiti richiesti, con comunicazione inviata dall'Ufficio al soggetto istante.

Nel caso contrario, l'Ufficio competente è tenuto a dichiarare l'improcedibilità dell'istanza entro lo stesso termine. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza con l'emissione di un atto motivato di accoglimento o di rigetto da parte dell'Ufficio.

I termini sopra indicati dovrebbero essere considerati ordinatori.

Tuttavia, al fine di consentire al contribuente una maggiore consapevolezza nella scelta tra il nuovo strumento previsto dall'art. 31-*quater* del D.P.R. n. 600/1973 e l'attivazione della procedura amichevole prevista a livello internazionale, sarebbe opportuno fornire specifici chiarimenti in merito alla tempistica necessaria per l'emissione del sopra citato atto motivato.

Tale tematica risulta di rilevante importanza dal momento che le tempistiche di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria così come la definizione del momento in cui la rettifica viene ad essere considerata definitiva possono potrebbero comportare l'impossibilità per il contribuente di attivare le procedure amichevoli internazionali in caso di rigetto dell'istanza per il riconoscimento della variazione in diminuzione del reddito imponibile.

#### **5. Valutazione della conformità della rettifica in aumento operata all'estero ai principi di libera concorrenza da parte dell'Amministrazione finanziaria estera**

Secondo quanto indicato nello schema di Provvedimento, una volta ricevuta l'istanza e dichiarata ammissibile la stessa, l'Amministrazione finanziaria italiana pertanto valuterà, sulla base delle informazioni/documentazione ricevuta dal contribuente e dall'Amministrazione finanziaria estera in caso di eventuale attivazione di strumenti di cooperazione internazionale, se ritenere la rettifica in aumento definitiva operata all'estero conforme al principio di libera concorrenza.

Pertanto, a seguito della suddetta valutazione da parte della Amministrazione finanziaria italiana, potrebbero verificarsi le seguenti tre ipotesi:

- accoglimento totale dell'istanza presentata dal contribuente residente nel territorio dello Stato con riconoscimento della variazione in diminuzione richiesta e conseguente rimborso dell'imposta già pagata in Italia sull'importo oggetto di variazione in diminuzione;
- rigetto dell'istanza presentata dal contribuente residente nel territorio dello Stato con mancato riconoscimento della variazione in diminuzione;
- accoglimento "*parziale*" dell'istanza presentata dal contribuente italiano con parziale riconoscimento della variazione in diminuzione richiesta (dovuto al fatto che

---

l'Amministrazione finanziaria italiana è parzialmente d'accordo con la rettifica in aumento operata nello Stato estero).

Sarebbe opportuno chiarire se tale ipotesi di accoglimento parziale sia da considerare possibile oppure comporti il rigetto dell'istanza presentata dal contribuente.

In tale ultimo caso (possibilità di accoglimento "parziale" dell'istanza presentata dal contribuente italiano da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana), la variazione in diminuzione da operare in Italia parziale rispetto alla rettifica in aumento definitiva operata all'estero non garantirebbe l'eliminazione totale della doppia imposizione per il gruppo multinazionale. In tali casi, pertanto si pone il dubbio se:

- il contribuente residente nel territorio dello Stato possa rifiutare l'accordo con l'Amministrazione finanziaria italiana che comporta un parziale accoglimento della variazione in diminuzione proposta tramite l'istanza con la conseguente possibilità per il contribuente stesso di attivare le procedure amichevoli previste a livello internazionale (con l'obiettivo di giungere ad una totale eliminazione della doppia imposizione), considerando come *dies a quo*, ai fini dell'instaurazione delle procedure stesse, la data della comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria stessa dell'accoglimento parziale della richiesta del contribuente;
- nel caso di accettazione da parte del contribuente dell'accoglimento parziale della richiesta presentata, possano essere attivate le procedure amichevoli previste a livello internazionale per l'eliminazione della parziale doppia imposizione non risolta unilateralmente in Italia tramite la presentazione dell'istanza in commento;
- se il provvedimento di accoglimento parziale o rigetto della istanza presentata dal contribuente possono essere oggetto di impugnazione da parte del contribuente stesso.

## 6. Rimborso dell'imposta

Lo schema di Provvedimento indica al paragrafo 4.4 che *"In caso di accoglimento, l'Ufficio comunica all'Autorità fiscale dello Stato estero la rettifica in diminuzione riconosciuta. La procedura si perfeziona con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia che dispone il rimborso dell'imposta calcolata sull'imponibile corrispondente alla rettifica effettuata a titolo definitivo nell'altro Stato e ne dà comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate che espleta tutte le formalità necessarie ad erogare il rimborso"*.

Con riferimento alla variazione in diminuzione del reddito imponibile, lo schema di Provvedimento indica che la stessa, in caso di accettazione dell'istanza presentata dal contribuente residente nel territorio dello Stato, comporterà l'eliminazione della doppia imposizione mediante il rimborso dell'imposta pagata in Italia.

L'art. 3 della Legge 22 marzo 1993, n. 99 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990) prevede che *"Ai fini dell'esecuzione delle*

---

*disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione di cui all'art. 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, su richiesta del contribuente, dispone che l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla richiamata convenzione".*

A differenza di quanto previsto dal sopra indicato art. 3 che prevede il rimborso dell'imposta su richiesta del contribuente, nel caso dell'istanza prevista dallo schema di Provvedimento, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate dispone il rimborso dell'imposta dandone "comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate che espleta tutte le formalità necessarie ad erogare il rimborso" senza alcuna richiesta da parte del contribuente.

Lo schema di Provvedimento dovrebbe inoltre prevedere il riconoscimento degli interessi attivi sull'imposta già versata dal contribuente residente nel territorio dello Stato ed oggetto di rimborso

## **7. Rapporto con le procedure amichevoli**

Lo schema di Provvedimento prevede che, in caso di rigetto delle istanze presentate dal contribuente, con riferimento alle rettifiche in aumento definitive operate all'estero, generatrici di doppia imposizione e da cui trae origine l'istanza, resta ferma la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli internazionali.

Come indicato nel precedente, sia la procedura amichevole prevista dall'art. 25 del Modello OCSE che la Convenzione arbitrale n. 436/90/CEE prevedono un termine entro il quale deve essere attivata la procedura (entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione).

Con riferimento alle procedure amichevoli previste dal Modello OCSE, le Convenzioni contro le doppie imposizioni possono prevedere anche termini più stringenti (ad esempio la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia prevede l'attivazione della procedura entro sei mesi dalla prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione).

Pertanto, la definizione da parte dell'Amministrazione finanziaria con esattezza delle tempistiche necessarie per la presentazione dell'istanza e lo svolgimento della conseguente procedura rivestono una particolare rilevanza in quanto:

- garantirebbe al contribuente la possibilità di accedere alle procedure amichevoli previste a livello internazionale in caso di rigetto dell'istanza per il riconoscimento della variazione in diminuzione del reddito imponibile;
- consentirebbe al gruppo multinazionale di selezionare la soluzione migliore per l'eliminazione della doppia imposizione nel caso di specie.

Inoltre, come specificato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2012, dal punto di vista italiano, "l'effetto di definitività dell'imposta dallo stesso recata impedisce che quest'ultima possa essere modificata a seguito di un riesame in seno alla MAP e dell'eventuale accordo raggiunto fra le autorità competenti".

---

Pertanto, la necessità di chiarimenti in merito alle tempistiche e al concetto di definitività della rettifica in aumento operata all'estero (evidenziata al precedente punto 3) assume rilevanza anche in merito alla possibilità di attivare le procedure amichevoli internazionali a seguito del rigetto dell'istanza per il riconoscimento della variazione in diminuzione.